

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Asti per gli anni 2008 e seguenti, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e di quelle del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 nonché delle indicazioni impartite dallo stesso Ministero, dal Ministero delle Finanze e dalla Agenzia delle Entrate.

Articolo 2
Irrogazione della sanzione

Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Dirigente competente per Area, il quale può individuare uno o più dipendenti camerali cui delegare le funzioni stesse.

Articolo 3
Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. I rapporti tra il contribuente e la Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato alle indicazioni della Camera di Commercio o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della Camera di Commercio.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 4
Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omissivo versamento del diritto annuale rispetto ai termini di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 11 maggio 2001 n. 359 ed ai diversi termini fissati annualmente dal Ministero competente in relazione all'iscrizione delle nuove imprese.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato per l'intero importo con un ritardo non superiore a trenta

giorni rispetto ai termini di cui al 1° comma; per omesso versamento si intende il versamento non effettuato, il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte.

Articolo 5

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo nel caso in cui:
 - a. il versamento di quanto dovuto, nei termini di cui al punto 1 dell'art. 4 del presente Regolamento, sia stato effettuato erroneamente a favore di altra Camera di Commercio incompetente per territorio;
 - b. si rilevino violazioni formali, come ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale;
 - c. l'ammontare complessivamente dovuto a titolo di diritto, sanzioni e interessi non superi, per ciascuna annualità, l'importo di € 30,00 sempre che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del diritto annuale in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 10 e 11 DL 16/2012 convertito in L. 44/2012. La violazione degli obblighi va verificata con riferimento al quinquennio precedente l'annualità per cui si procede e alle seguenti tipologie di violazione:
 - ✓ già contestate e non correttamente ravvedute, o non oggetto di procedura di sgravio,
 - ✓ non ancora notificate,
 - ✓ non contestate in ottemperanza all'applicazione dell'istituto della continuazione o perché inferiori al minimo esattoriale.
2. Non si fa in ogni caso luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione diretta a ruolo qualora l'ammontare complessivamente dovuto a titolo di diritto, sanzioni e interessi sia inferiore a 12,00 Euro, in applicazione dei principi che sottendono l'attività amministrativa, quali l'economicità e il non aggravamento del procedimento nonché delle disposizioni contenute negli artt. 25 della legge 289/2002 e 26 del DPR 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di Commercio".
3. Nel caso di versamento effettuato erroneamente in favore di altra Camera di Commercio si provvede a chiederne la restituzione d'ufficio.

Articolo 6

Criteri di determinazione delle sanzioni

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto n. 54 del 2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e delle direttive impartite in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Nei casi di tardivo versamento (pagamento interamente effettuato con un ritardo non superiore ai 30 giorni rispetto al termine di versamento la sanzione base è determinata nella misura del 10% dell'ammontare del diritto dovuto.

3. Nel caso di versamento omesso o effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni rispetto al termine ordinario, la sanzione base è determinata nella misura del 30% dell'ammontare del diritto dovuto, da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
4. Nel caso di versamento parziale effettuato entro la scadenza del termine ordinario o oltre il termine ordinario ma nei 30 giorni successivi si applica la sanzione del 30% su quanto non versato rispetto all'importo dovuto;
5. Le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 si determinano sempre sulla quota di diritto omesso.

Articolo 7

Maggiorazione della sanzione per la gravità della violazione

La gravità della violazione, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 del dlgs 472/97, va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di Commercio nei casi di diritto annuale non versato o di diritto annuale versato parzialmente. La maggiorazione è calcolata applicando una percentuale dal 5% al 50% sulla parte di diritto annuale non versato, secondo la tabella di seguito riportata:

Danno finanziario per la CCIAA	Percentuale
Fino a 80,00 euro	5%
Fino a 373,00 euro	10%
Fino a 518,00 euro	15%
Fino a 1.254,00 euro	20%
Fino a 2.500,00 euro	25%
Fino a 5.000,00 euro	30%
Fino a 10.000,00 euro	35%
Fino a 20.000,00 euro	40%
Fino a 40.000,00 euro	45%
Fino a 77.5000 euro	50%

Articolo 8

Maggiorazione della sanzione per la personalità del trasgressore

La personalità del trasgressore è desunta dalle precedenti violazioni sanzionabili commesse dallo stesso in materia di diritto annuale nel quinquennio precedente.

La maggiorazione della sanzione è determinata incrementando la sanzione base della percentuale del 5% del diritto omesso qualora il trasgressore abbia commesso fino a due violazioni nei cinque anni precedenti e della percentuale del 15% nel caso in cui il trasgressore abbia commesso più di due violazioni nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico sociali del trasgressore

1. La sanzione è ridotta di una percentuale massima del 20% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'art 6, comma 1, lettera b) del

regolamento n. 54/2005 con contestuale versamento di sanzioni ed interessi, sempre che la Camera di Commercio non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento stesso.

2. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale del 40%, calcolata in proporzione al diritto dovuto, qualora il trasgressore dimostri alla Camera di Commercio di essere in condizioni economico-sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà (quali malattia protrattasi per periodi prolungati, invalidità accertata dai competenti organismi o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività) oppure a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali - ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici - o da mutamenti intervenuti sui mercati nazionali ed internazionali come rilevati dalla CCIAA.
3. La sanzione determinata ai sensi dei commi precedenti non può comunque scendere al di sotto del 10% del diritto dovuto.

Articolo 10

Maggiorazione della sanzione per recidiva

La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento è aumentata, secondo le percentuali indicate nella seguente tabella, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, abbia omesso o tardato il versamento del diritto annuale, a condizione che la violazione sia già stata constatata in precedenti esercizi e oggetto di un provvedimento di irrogazione regolarmente notificato. La notifica deve intervenire antecedentemente la scadenza del versamento dell'annualità oggetto di sanzione.

Una violazione nel triennio	1 tardivo versamento 7%
	1 omesso versamento 15%
Due violazioni nel triennio	2 tardivi versamenti 20%
	1 tardivo + 1 omesso versamento 25%
	2 omessi versamenti 30%
	3 tardivi versamenti 35%
Tre violazioni nel triennio	2 tardivi + 1 omesso versamento 40%
	1 tardivo + 2 omessi versamento 45%
	3 omessi versamenti 50%

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Le violazioni relative al diritto annuale commesse in periodi d'imposta diversi sono punite con l'irrogazione di un'unica sanzione calcolata aumentando dalla metà al triplo la sanzione base più grave secondo le seguenti percentuali

	Percentuale
Le violazioni riguardano 2 annualità	50%
Le violazioni riguardano 3 annualità	100%
Le violazioni riguardano 4 annualità	200%
Le violazioni riguardano 4 annualità	300%

2. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di un cartella di pagamento.

Articolo 12 Definizione agevolata

Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16 comma 3 e 17 comma 2 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni .

Articolo 13 Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni e integrazioni la sanzione è ridotta:
 - a) ad 1/8 della sanzione base se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 54/2005;
 - b) ad 1/5 della sanzione base se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento.
3. L'espressione "contestualmente" deve essere intesa nel senso che, in conformità a quanto disposto dalla circolare MAP n. 3587/C del 20/06/05, il pagamento di tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento deve avvenire nello stesso giorno entro il limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e comunque prima della constatazione della violazione.
4. Il ravvedimento, benché non calcolato correttamente deve essere considerato valido alle seguenti condizioni:

- a) se il versamento complessivo a titolo di diritto sanzioni ed interessi è stato effettuato in misura inferiore al dovuto ma le sanzioni e gli interessi sono commisurati al diritto versato, il ravvedimento è valido, limitatamente a quanto versato; la sanzione saranno irrogate sulla differenza non regolarizzata,
- b) se il versamento complessivo a titolo di diritto, sanzioni ed interessi è stato effettuato in misura inferiore al dovuto ma le sanzioni e gli interessi non sono commisurati al diritto versato, il ravvedimento è da ritenersi valido solo per la quota parte di diritto corrispondente alle sanzioni e agli interessi corrisposti; la sanzione verrà applicata sulla quota di diritto dovuto non sanata dalle sanzioni e dagli interessi versati.

Articolo 14

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - b) Atto di contestazione di cui all'art. 16 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) Iscrizione diretta a ruolo senza preventiva contestazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
2. E' attribuita al Dirigente competente per Area la scelta circa la modalità di irrogazione delle sanzioni .
3. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale sono sempre irrogati nei confronti dell'autore materiale della violazione sia esso persona fisica o giuridica. Risponderanno pertanto della violazione:
 - a) il titolare nel caso di impresa individuale
 - b) i soci amministratori nel caso di società di persone
 - c) la società stessa nel caso di società di capitali.
4. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i., concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della Camera di Commercio. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non in possesso del contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
5. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione delle sanzioni devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6. Sulla cartella esattoriale va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
7. Gli atti di contestazione e gli atti contestuali di accertamento ed irrogazione sanzioni sono notificati secondo le indicazioni degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
8. Le modalità di cui al presente articolo potranno subire modifiche in considerazione dell'evoluzione della normativa in materia.

Articolo 15

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di diritto annuale e gli interessi sono riscosse con mod. F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente art. 14 comma 1 lett. c).
2. Gli interessi legali commisurati al diritto annuale dovuto sono calcolati al tasso legale vigente e maturano dal giorno della scadenza del termine originario a quello di consegna al concessionario dei ruoli o alla data di emissione dell'atto.
3. Le somme dovute a titolo di sanzioni non producono interessi.
4. Le spese di notifica degli atti di contestazione e degli atti contestuali di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 16

Rateazione del pagamento

1. La Camera di Commercio può concedere su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in applicazione del Decreto n. 54/05 fino ad un massimo di dieci rate mensili.
2. La rateazione è comunque concessa per importi complessivi non inferiori ad Euro 500,00.
3. La rateazione può essere richiesta, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ed irrogazione o oltre il suddetto termine nei casi in cui l'interessato comprovi la propria impossibilità a presentare nei termini l'istanza medesima (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ricovero in struttura ospedaliera, permanenza all'estero, restrizione della libertà personale) da coloro che si trovano in condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
4. Le condizioni di disagio devono essere dimostrate dal richiedente mediante idonea documentazione e sono valutate dalla Camera di Commercio.

5. La Camera di Commercio entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rateazione, completa della documentazione necessaria per la valutazione, comunica all'interessato l'esito della richiesta, precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa. Entro lo stesso termine, prima dell'adozione del provvedimento di rifiuto della dilazione, il responsabile del procedimento inoltra apposita comunicazione al richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto il termine, la Camera di Commercio provvede alla riscossione coattiva delle somme ancora dovute.
7. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'art. 21 comma 1 del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

Articolo 17 Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui all'art 14 comma 1 lett a) può entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto :
 - a) versare le sanzioni irrogate secondo le indicazioni dell'art. 15 del presente Regolamento;
 - b) presentare alla Camera di Commercio deduzioni difensive avverso l'atto di contestazione. Il Dirigente competente per Area o un suo delegato può accogliere – in tutto o in parte - le deduzioni difensive dell'interessato avverso l'atto di contestazione; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile, sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - c) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi, l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso , atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.

2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art 14 comma 1, lettera b) può entro 60 giorni dalla notifica:
 - a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 14 comma 1 lettera c) può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. Il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti indicati innanzi alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742.
 5. La Camera di Commercio deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato, mediante deposito, presso la segreteria della Commissione adita, del proprio fascicolo contenente controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.
 6. La Camera di Commercio provvede, in esito alla sentenza di primo e secondo grado, al rimborso della maggior somma eventualmente incassata rispetto a quella dovuta, comprensiva della sanzione e maggiorata degli interessi calcolati per il periodo decorrente dal versamento dell'importo non dovuto alla data di emanazione della sentenza, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Articolo 18 Potere di autotutela

1. Il Dirigente competente per Area o un suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti emessi, qualora gli stessi si dimostrino illegittimi o infondati.
2. Il potere di autotutela è tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata imputazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ente Camerale.
3. Il potere di annullamento in autotutela non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
4. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti sono motivate e ad esse sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si richiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di Commercio.
5. La presentazione di istanze di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria ed è possibile anche decorso il termine medesimo.

6. L'eventuale annullamento, totale o parziale, o il rigetto della richiesta di autotutela sono comunicati al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e l'eventuale annullamento dell'atto in autotutela è comunicato al Concessionario per la riscossione in caso di iscrizione diretta a ruolo e, in pendenza di contenzioso, è altresì comunicato al competente organo giurisdizionale per l'eventuale cessazione della materia del contendere.

Articolo 19
Decadenza e prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente art. 14 comma 1 lettera a) e b) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere notificate le cartelle al contribuente relative a ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 14 comma 1 lett. c).

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Roberta Panzeri)

IL PRESIDENTE
(Mario Sacco)